

STATUTO DELLA CITTA' DI

VITERBO

Approvato con Deliberazioni del C.C. n° 85 del 6 Giugno 2000 e n° 88 dell'8 Giugno 2000

Modificato con Deliberazione del C.C. N° 195 del 13 Dicembre 2012 e 130 del 23 Novembre 2017

Il più antico Statuto di Viterbo porta la data 1251. A quell'anno, infatti, risale la prima raccolta scritta in cui vennero inserite in un corpus organico le norme e consuetudini secondo le quali si era fino ad allora governata la città, che da oltre un secolo e mezzo si era data struttura ed ordinamento di libero Comune.

La seconda metà del Duecento dà inizio ad un periodo importante della storia di Viterbo. La città, sviluppata da un nucleo primitivo - tradizionalmente noto come Castello di Ercole ed ubicato ove poi sono sorti la Cattedrale ed il Palazzo dei Papi - tra l'XI ed il XII secolo aveva cominciato ad imporsi sui centri vicini, finendo per stabilire la propria supremazia sul territorio. Due tappe fondamentali della sua politica egemonica sono la distruzione del borgo di San Valentino (1037), ostacolo all'esercizio di un più diretto controllo sulla Cassia, e della città di Ferento (1172), che costituiva una costante minaccia per la sua sicurezza.

Nel quadro della rivalità fra Papato ed Impero, dopo una prima fase di alleanza con gli Svevi (Barbarossa ed Enrico VI), la decisa prevalenza del partito guelfo orientò il Comune viterbese verso una politica di costante alleanza con il Papato. Nel 1207 la città fu scelta da Innocenzo III come sede per l'assemblea in cui, alla presenza di tutti i capi dei territori soggetti alla Chiesa, riuniti nella Cattedrale, furono gettate le basi giuridiche dello Stato Pontificio. Nel 1243, Viterbo sopportò vittoriosamente un memorabile assedio da parte dell'esercito imperiale, mentre, quattro anni dopo, venne per breve tempo occupata dalle soldatesche di un figlio di Federico II, Federico d'Antiochia. Furono anni drammatici, cui pose fine, nel 1250, la morte dell'imperatore.

La redazione del primo Statuto si colloca proprio nel momento in cui la città si sta riprendendo da questa difficile fase della sua storia, e si avvia a divenire, per alcuni decenni, il luogo prescelto da alcuni pontefici come propria residenza. Per ospitarli sorge ad iniziativa di Raniero Gatti - Capitano del Popolo e leader della fazione guelfa - il severo Palazzo dei Papi, ed anche i magistrati cittadini sentono la necessità di dare una più degna sede alla loro attività di governo, e fanno erigere i due fabbricati ai lati della piazza cui, due secoli dopo, farà da splendido sfondo la facciata del Palazzo dei Priori.

Nel testo del primo Statuto viterbese i principi giuridici basilari, la cui prima origine può essere individuata nelle civiltà anticamente fiorite sul territorio, confluiscono e si fondono con una serie di norme, adottate nel primo Medioevo per regolare la vita dei vici o pagi costituitisi nella zona e rimaste vive nella tradizione orale. Tutta la materia è suddivisa in quattro sezioni, che si occupano rispettivamente dell'organizzazione degli uffici pubblici (Officia), delle norme relative al diritto ed alla procedura civile (Pars civilium), delle disposizioni straordinarie (Extraordinaria) e della regolamentazione del diritto penale (Maleficia).

Negli ultimi decenni del Duecento si concluse per Viterbo la fase più felice della sua storia. Prima le conseguenze di un interdetto scagliato nel 1281 sulla città da Martino IV, poi la crisi che travagliò il Papato per un secolo e mezzo, dal periodo avignonese allo Scisma d'Occidente, ridussero la città, che per un ventennio aveva coltivato il sogno di diventare sede papale, al più modesto rango di cittadina di provincia, la cui vita, tranquilla ed un po' sonnolenta, fu a tratti turbata, fino ai primi

decenni del '500, dalle sanguinose lotte tra le famiglie aristocratiche, la cui rivalità sembrava rinnovare le contese per il potere che, nel Medioevo, avevano opposto i guelfi ai ghibellini. Nel contesto di una struttura statale sempre più accentrata, la città mantenne il suo ruolo privilegiato nel territorio, assumendo la funzione di capoluogo della provincia del Patrimonio di San Pietro in Tuscia.

L'insieme delle norme legislative raccolte nello Statuto del 1251 continuò a guidare l'attività delle magistrature cittadine anche quando l'indipendenza del Comune medievale non era ormai rimasta che un pallido ricordo, ed il rigido controllo esercitato dal potere centrale aveva da tempo ridotto gli amministratori locali alla funzione di obbedienti esecutori degli ordini provenienti dall'alto. Uno storico del Settecento, Feliciano Bussi, ricorda che lo Statuto ricevette conferma ed approvazione da parte di molti pontefici, tra i quali cita Pio 11, Paolo II ed Innocenzo VIII. Tra le varie trasformazioni e modifiche operate in epoche diverse nelle sue varie parti, per meglio adeguarlo alle esigenze volta a volta mutate, va particolarmente ricordata la redazione del 1469.

L'attuale Statuto del Comune di Viterbo si pone come interprete e guida dei vari aspetti della realtà attuale, e pertanto la sua fisionomia - anche per i diversi limiti delle sue competenze - è del tutto diversa da quella dell'analogo documento che regolava la vita cittadina più di sette secoli or sono. Va, tuttavia, visto come il suo ideale continuatore, così come i viterbesi di oggi si vantano di essere i legittimi discendenti di quelli che ospitarono imperatori e pontefici e che combatterono contro avversari interni ed esterni per l'affermazione dei propri ideali ed in difesa della libertà.

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Autonomia e ruolo del comune

Il comune di Viterbo:

1. rappresenta la comunità dei cittadini che vivono nel territorio comunale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico, perseguendo le finalità stabilite dal presente Statuto ed i principi generali sanciti dalla costituzione e dalla legislazione relativa all'ordinamento delle autonomie locali, legge 8 giugno 1990, n. 142;
2. ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del presente Statuto, dei Regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica,
3. Ha potestà regolamentare che esercita secondo i principi fissati dalla legge e in conformità al presente Statuto;
4. assume come principi informatori della propria attività quelli della solidarietà e della sussidiarietà;
5. è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con leggi dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà ;
6. svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali
7. istituisce organismi di decentramento e sostiene le libere forme associative, la loro costituzione e il loro potenziamento; favorisce la partecipazione e attua forme di consultazione della

popolazione, promuove la discussione e il confronto sui problemi connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonché con la gestione dei servizi. Garantisce la pubblicità degli atti dell'Amministrazione Comunale e l'accesso alle strutture ed ai servizi da parte delle organizzazioni di volontariato e delle altre associazioni;

8. gestisce servizi di competenza dello Stato secondo gli apporti finanziari e le risorse da questo regolati.

Art. 2

Principi programmatici

1. Il Comune di Viterbo ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

- a) l'ordinata convivenza sociale;
- b) la tutela e la promozione dei diritti dei cittadini, garantendo pari opportunità di realizzazione sociale per le donne e gli uomini di qualsiasi età e condizione fisica;
- c) il superamento degli squilibri economici, culturali, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito promuovendo la solidarietà tra cittadini con particolare riguardo ai bambini, agli anziani, ai poveri, agli stranieri ed ai più svantaggiati, anche attraverso la collaborazione con enti, istituti e associazioni a carattere sociale e di volontariato in funzione di una sempre più alta qualità della vita;
- d) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
- e) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone con particolare riguardo all'inserimento degli stranieri;
- f) il primario compito educativo e formativo della scuola concorrendo con programmi significativi ed adeguati a realizzare il pieno diritto allo studio ed alla cultura di tutti i cittadini;
- g) la tutela delle realtà religiose;
- h) la promozione di convenzioni e consorzi a diverso titolo con altri comuni, interessati ad esercitare funzioni ed erogare servizi congiuntamente;
- i) il riconoscimento del valore della persona umana in ogni momento della sua vita, dal concepimento alla morte naturale, e contrasta ogni forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione, o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età e l'orientamento sessuale.
 - 1) la tutela e la valorizzazione della famiglia, nucleo giuridico e sociale, comunità di solidarietà, adatta con peculiarità ad insegnare e trasmettere valori culturali, etici, sociali, spirituali e religiosi essenziali per lo sviluppo e il benessere dei propri membri e della società;
 - m) La partecipazione attiva alle associazioni di enti locali a carattere regionale, nazionale ed internazionale, favorendo in particolare ogni iniziativa di inserimento della comunità viterbese nell'Europa unita;
 - n) La formazione dei giovani, lo sviluppo ed il sostegno dell'aggregazione spontanea ed organizzata, la prevenzione del disagio, l'attuazione di iniziative volte a promuovere nei giovani l'assunzione di responsabilità e di impegno sociale.
 - o) le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;
- p) garantisce la partecipazione dei bambini alla vita della città, anche mediante il riconoscimento di loro organizzazioni rappresentative e garantisce la tutela dell'età infantile da ogni forma di violenza e di abuso.
- q) Il comune riconosce le diversità storiche, sociali, culturali degli abitati degli ex comuni che sono stati aggregati al territorio.

2. Il comune, nell'ambito delle sue competenze, concorre a garantire il diritto alla salute, attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza ed integrazione sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili e agli invalidi.

3. Il comune promuove, incoraggia e favorisce lo sport, in particolare quello dilettantistico ed il turismo, soprattutto quello sociale e giovanile. Per il raggiungimento di tali finalità, il comune promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso ai singoli, agli Enti, ad organismi ed associazioni. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti saranno disciplinati da apposito regolamento, che ne dovrà altresì prevedere il concorso degli utenti alle spese di gestione, salvo che non ne sia riconosciuta dall'amministrazione la gratuità per particolari finalità di carattere sociale.

4. Il Comune promuove le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, in relazione a piani per la difesa del suolo e del sottosuolo per prevenire, individuare e per eliminare le cause di inquinamento, onde favorire l'armonico sviluppo ecologicamente sostenibile. Favorisce pertanto la collaborazione dei comuni limitrofi, con la provincia, con la regione, con lo Stato e con Associazioni interessate alla salvaguardia ed alla tutela dell'ambiente.

5. Il comune promuove e valorizza la conservazione e lo sviluppo del proprio patrimonio culturale, anche nelle sue peculiari espressioni di religione, di lingua, di costume e di tradizioni locali.

6. Il comune tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico ed ambientale, ne favorisce lo sviluppo e la valorizzazione nell'interesse della comunità, ne garantisce la fruizione.

7. Il comune promuove lo sviluppo economico della comunità viterbese. In particolare:

- a) coordina le attività commerciali in accordo con le associazioni di imprenditori e consumatori, favorendo l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore;
- b) tutela e promuove lo sviluppo dell'agricoltura, assicurando collaborazione ai produttori singoli o associati ed alle loro organizzazioni professionali o sindacali. Garantisce, inoltre, il miglioramento delle condizioni di vita delle zone rurali e si impegna alla valorizzazione ed alla promozione di prodotti tipici locali e di qualità;
- c) favorisce lo sviluppo dell'artigianato con particolare riguardo a quello artistico, promuovendo iniziative atte a stimolarne l'attività ed a consentire la più vasta collocazione dei prodotti sul mercato, anche mediante forme di associazione e cooperazione;
- d) tutela e favorisce lo sviluppo delle attività turistiche, sostenendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature ricreative e dei servizi d'informazione;
- e) programma piani per il corretto sfruttamento delle risorse termali e ne cura l'attuazione.

8. L'organizzazione del comune si ispira ai seguenti principi:

- a) L'attività amministrativa di governo è svolta in coerenza con le linee programmatiche del Sindaco, approvate dal Consiglio Comunale e dei vigenti piani specifici di settore. Alle linee predette ed ai piani vigenti si conformano gli atti previsionali e la relazione programmatica annuale.
- b) La gestione amministrativa dell'Ente è attribuita ai dirigenti ai sensi dell'art. 51, commi 2 e segg. della L. 142, salvo i compiti e gli atti riservati espressamente dallo Statuto agli organi di governo che esercitano funzioni di indirizzo e di controllo;
- c) Le funzioni sono svolte anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate

dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;

d) La struttura è organizzata per settori a fini omogenei, garantendo la disponibilità dei servizi su tutto il territorio anche attraverso specifici capitoli di bilancio.

e) L'organizzazione del lavoro compete ai dirigenti che sono responsabili del raggiungimento sollecito ed efficace dei fini indicato negli atti di governo e dell'attuazione degli indirizzi dati;

f) Il Comune attua modalità di organizzazione dei servizi orientate al decentramento dei servizi sul territorio, anche attraverso specifici capitoli di bilancio.

9. Il comune adotta come metodo politico la programmazione e concorre con le altre comunità a determinare le strategie e la qualità dello sviluppo; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della regione e della provincia, provvedendo per quanto di propria competenza alla loro specificazione.

10. Il comune partecipa attivamente alle Associazioni Italiane ed Internazionali degli enti locali nell'ambito di un processo di integrazione europea ed internazionale che valorizzi il ruolo insostituibile dei poteri locali; promuove gemellaggi con altri enti locali anche esteri.

11. Il comune riconosce nella presenza dell'Università degli studi della Tuscia un fattore essenziale di sviluppo culturale e civile della comunità locale. Opera per una stretta collaborazione tra la collettività, l'Amministrazione comunale e la comunità scientifica. Concorre a favorire la presenza degli studenti e ne promuove l'integrazione.

12. Il comune concede la cittadinanza onoraria o l'attestato di civica benemerita a personalità italiane e straniere che abbiano acquisito meriti particolari nei confronti della città. La delibera relativa è adottata dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti su proposta di uno o più consiglieri o del sindaco e sulla base di una motivata relazione.

13. Il comune istituisce l'Albo d'oro della città nel quale vengono iscritti cittadini, associazioni ed Enti che abbiano dato, con la loro attività, particolare lustro alla città.

14. Il comune garantisce, nelle forme più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, della tutela della dignità delle persone fisiche ai sensi della legge 31.12.1996 n. 675 e successive modifiche e integrazioni.

15. Il Comune, nel riconoscere la storia e le tradizioni sociali, culturali e religiose degli abitati degli ex Comuni che sono stati aggregati al territorio, ne garantisce il loro rispetto, valorizzazione e promozione.

Art. 3

Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica;

b) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

c) Promuove, di norma, la presenza di entrambi i sessi nella Giunta, negli organismi collegiali, nonché negli enti, nelle aziende ed istituzioni dipendenti dal comune.

Art 4

Stemma, gonfalone e bandiera della città di Viterbo

1. Lo stemma civico e il gonfalone sono stati riconosciuti con dichiarazione del 19 Luglio 1929 del Capo del Governo come segue:
 - stemma civico: d'azzurro, al leone leopardito coronato d'oro sopra pianura di verde, accollato ad una palma, fruttata di rosso, al naturale, tenente con la branca anteriore destra una bandiera bifida rossa, alla croce d'argento, cantonata di quattro chiavi d'argento, poste in palo con l'ingegno, all'insù ed asta di verde. Lo scudo fregiato da corona di città;
 - gonfalone: a forma di bandiera di panno azzurro, attaccato all'asta per il lato corto: l'asta di velluto azzurro e la bandiera caricata del leone leopardito tenente con la branca destra la bandiera come allo Stemma.
2. Il Sovrano Militare Ordine di Malta, con decreto n.1932 del 28 gennaio 1964, a perpetuo ricordo degli stretti vincoli che legarono la città di Viterbo agli ordini dei Cavalieri di S. Giovanni di Gerusalemme che vi ebbe sede dal 1524 al 1528, ha concesso alla città di Viterbo il diritto d'accollare allo stemma civico l'emblema araldico del Sovrano Militare Ordine Gerosolimitano di S. Giovanni di Gerusalemme, detto di Rodi, detto di Malta costituito dalla croce ottagonale d'oro smaltata di bianco.
3. Il gonfalone civico è insignito di croce militense di 1^a classe con corona da parte del predetto Sovrano Ordine di Malta, giusta decreto n. 2185 del 1° aprile 1964.
4. La città di Viterbo, con decreto del Presidente della Repubblica del 31 dicembre 1961, è stata insignita di Medaglia d'argento al valore civile, per le azioni compiute dal 1940 al 1945, con la seguente motivazione:
«Sopportava con fermo animo l'offesa nemica, offrendo in olocausto la vita di oltre 1000 dei suoi cittadini migliori».
5. La città di Viterbo ha una bandiera bicolore bleu e giallo a due bande verticali non di uguali dimensioni che viene esposta, assieme alla bandiera nazionale, all'esterno di palazzo dei priori, residenza municipale, in occasione delle riunioni del consiglio comunale ed in altri luoghi in concomitanza di avvenimenti di particolare importanza e solennità locali.
6. La città di Viterbo è capoluogo di provincia

Art. 5

Il territorio comunale

1. Al comune di Viterbo appartiene il territorio che comprende la parte del suolo nazionale, delimitato come agli atti del catasto terreni.
2. I confini geografici che delimitano il territorio definiscono l'ambito sul quale il comune di Viterbo esercita le sue funzioni ed i suoi poteri anche attraverso le circoscrizioni di decentramento amministrativo. Il comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della circoscrizione o all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.
3. Il territorio comunale, risultante dalla aggregazione a Viterbo di Bagnaia, Grotte Santo Stefano e San Martino al Cimino, e dagli abitati di Roccalvecce, Sant'Angelo di Roccalvecce, comprende, oltre al capoluogo e i predetti centri abitati, quelli di Fastello, La Quercia, Montecalvello, Tobia e

Vallebona, i borghi rurali di Monterazzano e Castel D'Asso, nonché l'isola amministrativa de «La Scorticata».

4. Parti del territorio sono gravate da usi civici e vincoli militari; la parte ad est, tra la Palanzana e Montefogliano, ricade nell'ambito della comunità montana dei Cimini.

5. I beni civici di Grotte Santo Stefano e Roccalvecce sono amministrati da comitati di cui alla legge 17 aprile 1957 n. 278 con proprio regolamento.

Art. 6

Albo Pretorio

1. Il comune ha un albo pretorio per la pubblicazione dello Statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico secondo le modalità e per i periodi di tempo stabiliti dalla legge.

2. Il dirigente del settore della Segreteria Comunale Generale ,coadiuvato dal messo comunale, è responsabile delle pubblicazioni

Titolo II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Art. 7

Organi

1. Sono organi del comune: il consiglio, la giunta, il sindaco e tutti gli altri previsti dal presente statuto.

2. Spettano agli organi elettivi la funzione di rappresentanza democratica della comunità e la realizzazione dei principi e l'esercizio delle competenze stabilite dallo statuto nell'ambito della legge.

3. La legge, lo statuto ed il regolamento regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi elettivi, per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

4. Al sindaco agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

5. Gli amministratori locali devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione delle delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti e affini sino al quarto grado, salvo i casi previsti espressamente dalla legge.

Art. 8.

Il consiglio comunale.

1. Il consiglio comunale determina l'indirizzo politico, programmatico, amministrativo, sociale ed

economico del comune e ne controlla l'attuazione.

2. Provvede all'esame della condizione degli eletti alla carica di consigliere e ad ogni atto inerente la loro posizione.

3. Svolge le funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente statuto. In particolare ha competenza per:

- a) lo statuto dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, ad eccezione di quelli attribuiti per legge alla competenza della Giunta Comunale;
 - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali e loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - c) le proposte da presentare alla provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione;
 - d) le convenzioni tra comuni e quelle tra il comune e la provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione del comune a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, la determinazione per i servizi pubblici di tariffe o corrispettivi a carico degli utenti anche in modo non generalizzato;
 - h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche, e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - i) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale e la emissione dei prestiti obbligazionari
 - l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni o servizi di competenza del Sindaco, della giunta, del segretario generale e dei funzionari dirigenti;
 - n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge. Il regolamento del consiglio comunale dovrà prevedere che le nomine o le designazioni dei rappresentanti del Consiglio vengano effettuate in modo da garantire la presenza della minoranza. Esse devono essere effettuate in seduta pubblica con votazione a scrutinio segreto ed approvate con la maggioranza dei componenti assegnati al consiglio almeno tre giorni prima del termine di proroga di quarantacinque giorni della durata del precedente incarico.
- Qualora il consiglio non provveda alle nomine o designazioni nei termini suddetti, la relativa competenza è trasferita al Presidente del consiglio, il quale deve comunque esercitarla entro la scadenza del termine medesimo, sentita la Conferenza dei capi gruppo. In caso di inadempienza provvede, in via sostitutiva, il Co.Re.Co.;
- o) la nomina del difensore civico.
 - p) la determinazione dei criteri per la formulazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - q) l'armamento della polizia municipale;

4. Il consiglio partecipa alla definizione , all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori, così come presentate ai sensi dell'art. 21, comma 2. A tal fine esso definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee. La verifica da parte del consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 36, comma 2 , del decreto legislativo 25.2.1995 n. 77. Il consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

5. Il consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta adottata ai sensi del comma 3 dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990 n. 142, deve adottare i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

6. Il consiglio gode di autonomia organizzativa e finanziaria secondo le modalità da definire nell'apposito regolamento previsto per il suo funzionamento.

7. Il consiglio formula gli indirizzi di carattere generale idonei a consentire l'efficace svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi, degli esercizi di apertura al pubblico, degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti, anche attraverso la programmazione dei tempi e modalità delle organizzazioni della vita urbana per adeguarla alle pluralità di esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori e dei pensionati ivi inclusi gli uffici e i servizi comunali.

8. Il consiglio si avvale di commissioni permanenti e speciali costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Alle commissioni consiliari permanenti possono partecipare senza diritto di voto i presidenti dei consigli di circoscrizione per materie di esclusivo e prevalente interesse della circoscrizione stessa. Il regolamento dovrà contenere le modalità della loro partecipazione, prevedendo comunque che i presidenti possano chiedere di partecipare alla commissione consiliare stessa quando debbano esporre proposte deliberate dal Consiglio di circoscrizione e quando la Commissione consiliare ritenga opportuna la loro presenza per assumere informazioni.

Art. 9.

Regolamenti comunali

1. Il consiglio adotta e modifica con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune distinti regolamenti, tra i quali, oltre quelli obbligatori e quant'altri previsti o richiesti quelli per:

- a) l'organizzazione ed il funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari;
- b) l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni;
- c) l'organizzazione ed il funzionamento degli istituti di partecipazione,;
- d) l'organizzazione ed il funzionamento delle circoscrizioni di decentramento.

Art. 10.

Funzionamento del consiglio comunale

1. L'attività del consiglio è disciplinata da un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti che deve prevedere in particolare:

- a) il funzionamento del consiglio e delle sue commissioni permanenti, speciali e di indagine;
- b) la divulgazione dall'attività consiliare;
- c) i procedimenti di sfiducia nei confronti del sindaco e della giunta e le surrogazioni dei consiglieri comunali dimissionari;
- d) i procedimenti relativi alle nomine ed alle designazioni di competenza consiliare, in quanto espressamente riservate dalla legge;
- e) l'esercizio delle funzioni consiliari di indirizzo e di controllo;
- f) il procedimento per l'esame delle deliberazioni attinenti alla variazione di bilancio, adottate dalla giunta in via d'urgenza;
- g) i rapporti con gli organi regionali di controllo;
- h) l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti di istituzioni ed aziende speciali;
- i) i procedimenti relativi ai rapporti tra il consiglio e le istituzioni esterne al comune.

2. Il regolamento per il funzionamento del consiglio e delle sue commissioni si attiene ai seguenti criteri e principi:

- a) disciplinare in modo distinto i diritti e i doveri dei singoli consiglieri e dei loro gruppi, nonché dei soggetti legittimati a rappresentare in consiglio i titolari dei diritti di partecipazione;
- b) assicurare il controllo dell'attuazione, nei tempi proposti, degli indirizzi programmatici approvati dal consiglio;
- c) assicurare l'esercizio del diritto dei gruppi consiliari di portare le proprie proposte alla votazione del consiglio;
- d) prevedere apposite sessioni consiliari dedicate alla politica sociale e all'assetto del territorio, allo sviluppo economico e alle attività culturali, con l'espressa previsione dell'acquisizione dei pareri e delle osservazioni con eventuale illustrazione in consiglio, di gruppi e di formazioni sociali in ordine alle deliberazioni consiliari di programmazione di ciascuno dei settori sopra indicati;
- e) prevedere una apposita sessione consiliare per l'esame annuale del rendiconto degli istituti di partecipazione;
- f) disciplinare il diritto di accesso dei consiglieri comunali alle informazioni, la procedura di informazione relativa alle spese elettorali dei singoli consiglieri e delle liste di appartenenza, nonché quella relativa alla situazione patrimoniale dei consiglieri;
- g) disciplinare i rapporti dei consiglieri comunali con gli altri organi del comune, in particolare con il presidente del consiglio, il sindaco e la giunta comunale per l'esame degli affari;

3) Il Presidente ha poteri di convocazione, sentito il Sindaco, e di direzione dei lavori a garanzia delle regole democratiche del dibattito per il fine di conseguire decisioni rapide ed efficienti; ogni rinvio è motivato;

4. La gestione delle risorse finanziarie sia seguita da un dirigente sulla base di specifico PEG;

5. Nel corso della seduta di insediamento il consiglio procede ai seguenti adempimenti:

- a) convalida degli eletti;
- b) eventuale surrogazione dei consiglieri cessati dalla carica a seguito della nomina ad assessore;
- c) elezione del presidente e del vice presidente del consiglio comunale;
- d) comunicazione da parte del sindaco delle nomine concernenti le cariche di vice sindaco e di assessore;

6. Ogni deliberazione del consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge o il presente Statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti. Il voto contrario del consiglio ad una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.

7. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal regolamento, nel quale sono stabilite le modalità per tutte le votazioni.

8. Le sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete.

9. Alle sedute del consiglio comunale partecipa il Segretario generale, coadiuvato dal funzionario preposto alla redazione del verbale.

10. Il presidente del consiglio comunale, qualora la materia sia di interesse della circoscrizione, può far partecipare ai lavori del consiglio, per ulteriori elementi di informazione, il presidente del consiglio di circoscrizione o un suo consigliere delegato, su richiesta dello stesso presidente della circoscrizione.

11. La comunicazione del sindaco relativa alla lettera d) del comma 3 del presente articolo deve essere depositata agli atti del consiglio almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza. I nominativi dei componenti della giunta devono essere corredati dai rispettivi curricula.

Art 11.

I consiglieri comunali

1. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del comune o dagli enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato senza che possa essere opposto ad essi il segreto d'ufficio, nei modi e nelle forme previste dal regolamento.

2. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del consiglio. Hanno diritto di interrogazione, interpellanza, mozione, emendamento che esercitano nelle forme previste dal regolamento. La risposta all'interrogazione o all'interpellanza è obbligatoria e va resa nei termini previsti dal regolamento.

3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di assessore comunale. Al consigliere comunale è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del comune di appartenenza. Qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

4. La mancata partecipazione a cinque sedute consecutive ovvero a otto sedute nell'anno senza giusto motivo rappresentato da:

- impegni o missione istituzionale
- malattia
- gravi motivi familiari
- legittimo impedimento valutato dal Consiglio Comunale

dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far prevenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso, facendo valere le cause giustificative della propria assenza. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta dal Presidente al Consiglio. Copia della deliberazione è notificata all'interessato entro 10 giorni.

5. I Consiglieri possono richiedere la trasformazione del gettone di presenza in un'indennità di funzione nei modi e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Art. 12.

Consigliere anziano

1. Il consigliere anziano svolge le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e qualora esso sia assente o rifiuti di presiedere il Consiglio, la presidenza di questo è assunta dal consigliere che occupa nella graduatoria di anzianità il posto immediatamente successivo.

2. Il Consigliere anziano sostituisce il Presidente del consiglio in caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente stesso e del vice Presidente.

Art.13

Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti a norma di regolamento. Ciascun gruppo comunica per iscritto al Presidente del Consiglio e al Sindaco il nominativo del Capo gruppo.

2. Ai gruppi consiliari sono assicurati per l'esercizio delle loro funzioni locali e supporti tecnico-organizzativi adeguati e comunque rapportati alla consistenza numerica dei singoli gruppi.

Art. 14

Conferenza dei Capi Gruppo

1. E' istituita la conferenza dei capi gruppo ed è equiparata alle commissioni consiliari permanenti.

2. Le funzioni della conferenza dei capi gruppo consiliari sono stabilite dal regolamento per il funzionamento del consiglio.

3. La conferenza dei capi gruppo consiliari è presieduta dal Presidente del consiglio comunale e ad essa compete:

- a) di pronunciarsi su tutte le questioni che il Sindaco intende sottoporle, nonché su quelle indicate dal Presidente del Consiglio;
- b) di coadiuvare il Presidente nella organizzazione dei lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari;
- c) di esprimere pareri su questioni riguardanti la interpretazione del regolamento per il funzionamento del Consiglio;

4. Ai lavori della conferenza partecipa il sindaco o assessore da lui incaricato.

Art. 15

Commissione consiliare per le procedure relative ad appalti e concessioni

1. E' istituita una commissione consiliare con il compito di delineare procedure per l'aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, i criteri generali per la iscrizione nell'albo dei professionisti esterni di fiducia dell'amministrazione e suo aggiornamento, nel rispetto della autonomia e del rapporto fiduciario dell'amm.ne al fine di tutelare e garantire l'ente perseguendo obiettivi di efficacia, efficienza e trasparenza.

Art. 16

Forme di garanzia delle minoranze.
Commissione di controllo e garanzia.

1. Il consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, computando il Sindaco, può istituire al proprio interno, commissioni speciali con funzioni di controllo e garanzia, con composizione proporzionale ai componenti dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
2. Alla presidenza è nominato il consigliere, appartenente alla minoranza, che ha conseguito il maggior numero di voti da parte dei membri delle minoranze, a seguito di votazione ad essi riservata nella stessa seduta di istituzione della commissione.
3. Il presidente eletto deve appartenere ad uno dei gruppi di minoranza formalmente costituiti ed entra nel computo della rappresentanza proporzionale del suo gruppo in commissione.
4. La commissione opera nell'ambito del mandato affidatogli; utilizza le strutture ed il personale dell'ente messo a sua disposizione e cessa allo scadere del termine fissato nelle deliberazioni istitutive.
5. La commissione ha il potere di acquisire informazioni da Amministratori e funzionari che sono liberati a tal fine, dal segreto d'ufficio e tenuti a fornire ogni atto richiesto.
6. Il regolamento sul funzionamento del consiglio disciplina l'elezione del Presidente ed il funzionamento della Commissione.

Art. 17

Presidenza del Consiglio

1. La prima seduta del consiglio comunale è convocata dal sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione ed è presieduta dal Consigliere anziano fino alla elezione del Presidente, che subito ne assume la Presidenza.
2. Il presidente, sentita la conferenza dei capi gruppo, convoca e presiede il consiglio comunale. La carica di Presidente è incompatibile con quella di Sindaco o assessore.
3. Il Presidente è eletto tra i consiglieri nel corso della prima adunanza a scrutinio segreto, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati al consiglio.
4. Con votazione successiva a scrutinio segreto e maggioranza assoluta dei suoi componenti, il consiglio elegge un Vice Presidente. Qualora la maggioranza assoluta non venga raggiunta, la votazione è ripetuta ed è eletto Vice Presidente il Consigliere che ottiene la maggioranza dei voti espressi.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento del Vice Presidente, il presidente assente o impedito è sostituito dal consigliere anziano.
6. Su proposta motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei componenti il Consiglio il Presidente o il Vice Presidente possono essere revocati dalla carica con le modalità di voto di cui ai commi 3 e 4.
7. In conformità alle funzioni attribuitegli dal presente Statuto e dal regolamento il Presidente:
 - a) sentita la conferenza dei capi gruppo convoca il Consiglio, stabilisce l'ordine del giorno,

presiede le adunanze;

- b) dirige i lavori del consiglio, adottando i provvedimenti necessari per un corretto ed efficace funzionamento dell'organo;
- c) tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei consiglieri;
- d) cura la costituzione e vigila sul funzionamento delle commissioni consiliari;
- e) convoca e presiede la conferenza dei capi gruppo;
- f) esercita le funzioni attribuitegli dallo statuto e dal regolamento.
- g) assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri comunali sulle questioni sottoposte al consiglio;

8. Fatte salve le competenze del Segretario generale, il presidente del consiglio comunale si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di un ufficio di segreteria del consiglio.

9. Il consiglio comunale si riunisce nell'apposita sala di palazzo dei Priori o in altre sedi ritenute opportune dal Presidente, sentita anche senza formalità, la conferenza dei capi gruppo.

10. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, il Sindaco o due consigli di circoscrizione, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 18

La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo collegiale che collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune. Esercita le funzioni conferitele dalle leggi dal presente Statuto e dai regolamenti comunali e nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio..

2. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore a 10 ed è nominata con le modalità di cui al successivo comma 3. Uno degli assessori assume, su nomina del Sindaco, la carica di Vice Sindaco che, in caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco stesso, ne assume le funzioni stabilite dalla legge e dallo Statuto. Il Vice Sindaco altresì sostituisce il Sindaco nel caso di sospensione di questi dall'esercizio della funzione, adottata ai sensi dell'art. 15 comma 4 bis, della legge 19 marzo 90 n. 55 e successive modifiche ed integrazioni. Possono essere nominati alla carica di Assessore cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere previsti dalla legge. Il primo degli Assessori nominati dal Sindaco svolge funzioni di Assessore anziano. L'Assessore anziano sostituisce il Sindaco in caso di concomitante assenza o di impedimento del Vice Sindaco. In caso di assenza o impedimento dell'Assessore anziano si segue l'ordine degli Assessori secondo l'atto di nomina. Se l'Assessore anziano è cessato dalla carica per dimissioni, revoca o altra causa svolge le funzioni di Assessore anziano colui che lo segue nell'atto di nomina. La surrogazione del consigliere nominato assessore è effettuata dal Consiglio Comunale nel corso della prima seduta successiva all'accettazione della nomina. La carica di Assessore è incompatibile con l'assunzione di incarichi, di consulenze o di funzioni gestionali presso enti, aziende, consorzi o società dipendenti, controllate o partecipate dal Comune. Tale incompatibilità non si applica agli Assessori eventualmente delegati dal Sindaco in qualità di titolari di diritto della rappresentanza del Comune. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli Assessori prendono parte alle riunioni del Consiglio comunale senza diritto di voto e senza concorrere alla determinazione del quorum necessario per la validità della seduta e delle deliberazioni.

3. Il Vice Sindaco o gli assessori componenti la Giunta Comunale sono nominati dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e sono immediatamente investiti dell'ufficio in

forza del decreto di nomina. La nomina è comunicata dal Sindaco al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.

4. La Giunta riferisce periodicamente e almeno una volta all'anno al Consiglio sullo stato di attuazione degli indirizzi generali di governo e sulle eventuali variazioni ed integrazioni di essi.

5. La Giunta almeno un mese prima di presentare il bilancio di previsione al Consiglio comunale convoca i Presidenti dei Consigli di Circ.ne e determina le risorse necessarie alle singole realtà circoscrizionali.

6. La Giunta presenta al Consiglio, in allegato al bilancio annuale, un rapporto sullo stato della città che in forma concisa renda comunque conto:

- a) dell'assolvimento delle funzioni del Comune di Viterbo;
- b) degli ostacoli di ordine economico, sociale e razziale che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini viterbesi, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale della città;
- c) dello stato del decentramento circoscrizionale;
- d) dello stato dei rapporti con la Provincia di Viterbo e la Regione Lazio.

7. La Giunta assicura la più ampia diffusione del rapporto sullo stato della città.

8. La Giunta si può riunire nella sede di ciascuna circoscrizione, d'intesa con il rispettivo consiglio circoscrizionale, per esaminare le questioni che richiedono l'attività coordinata del Comune e della circoscrizione, con particolare riferimento al bilancio di previsione circoscrizionale.

9. La Giunta può deliberare a maggioranza assoluta dei suoi componenti un regolamento per il proprio funzionamento interno.

10. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre i trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata il Consiglio comunale è sciolto e viene nominato un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

11. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica , di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Art. 19

Funzionamento della Giunta

1. Il Sindaco determina gli argomenti da porre all'ordine del giorno, senza formalità. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

2. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

3. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei suoi componenti.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

5. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quella del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta.
6. Il Segretario Generale del Comune partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale della adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi per lui presiede la seduta e dal Segretario stesso.
7. Il Segretario Generale del Comune partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della Giunta e ne cura la verbalizzazione.
8. La pubblicazione delle deliberazioni vengono curate dal dirigente del settore preposto alla segreteria generale

Art. 20

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, del Direttore generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell'attuazione delle linee programmatiche del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. E', altresì, di competenza della Giunta:
 - a) la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del consiglio;
 - b) l'adozione dei regolamenti sullo ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - c) l'autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello nonché la nomina dei relativi difensori;
 - d) l'accettazione di lasciti e di donazioni salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell'art. 32, lett. l) ed m), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;
 - e) la nomina dei difensori del comune in ogni stato e grado di procedimento;
 - f) l'approvazione, sul piano della legittimità e della coerenza finanziaria, dei verbali di gara, di concorso proclamandone gli aggiudicatari e, rispettivamente, i candidati dichiarati idonei.
4. Le deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale sono integralmente trasmesse ai Capi Gruppo Consiliari contestualmente alla pubblicazione
5. Il Sindaco o gli Assessori da lui delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni ed alle istanze presentate dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
6. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la giunta decade e si scioglie il Consiglio. Sino alle elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco. Il Consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco.
7. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta Comunale

8. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 6 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

9. Su invito del Sindaco possono prendere parte alle sedute della Giunta, con funzioni di consulenza sugli argomenti da trattare, il Presidente del consiglio, i consiglieri comunali, i presidenti dei consigli di circoscrizione, i dirigenti ed i funzionari comunali ed esperti qualificati.

Art. 21

Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. Entro il termine di tre mesi dalla prima seduta del consiglio il Sindaco consegna al Presidente del consiglio il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Entro il mese successivo il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.

3. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile dell'amministrazione del Comune; sovrintende all'andamento generale dell'ente; dirige l'attività della Giunta mantenendo l'unità di indirizzo politico-amministrativo e assicurandone la rispondenza agli atti di indirizzo del Consiglio; provvede a dare impulso e coordinare l'attività degli organi comunali.

4. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui con le modalità di cui all'art. 18, un vice Sindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione

5. Il Sindaco:

a) può chiedere la convocazione del Consiglio comunale; sovrintende alla esecuzione delle deliberazioni; concorre, insieme al Presidente del Consiglio, a tutelare la prerogative dei consiglieri e a garantire l'esercizio delle loro funzioni;

b) convoca e presiede la giunta, distribuisce tra i membri della medesima, in relazione alle funzioni assegnate, specifici compiti su cui la Giunta deve deliberare al fine di coordinare e promuovere l'attività degli Assessori;

c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici con particolare riferimento all'adozione di criteri organizzativi che assicurino la individuazione delle responsabilità e l'efficienza dei medesimi;

d) sovrintende alla esecuzione degli atti propri, di quelli della giunta e del Consiglio comunale. In caso di inerzia e di comportamenti difforni dalle deliberazioni degli organi comunali e/o dalle sue direttive, il Sindaco provvede a contestarli con atto scritto al responsabile dell'ufficio, fatto salvo il potere di avocazione di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 29/93;

e) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini fino al terzo grado del Sindaco non possono essere nominati rappresentanti del Comune;

f) rappresenta il Comune nell'assemblea dei consorzi comunali e provinciali per la gestione associata di uno o più servizi e può nominare per detta incombenza un proprio delegato, dandone tempestiva comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva e presentando contestualmente il curriculum del delegato. Nelle stesse forme può revocare la delega nominando contestualmente il

nuovo delegato;

- g) promuove gli accordi di programma e gli altri compiti connessi;
- h) comunica al consiglio la nomina e la sostituzione dei componenti la Giunta dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa;
- i) vieta l'esibizione degli atti dell'Amministrazione comunale ai sensi del regolamento;
- l) esercita le azioni possessorie e cautelari nell'interesse del Comune in base a quanto stabilito dalle deliberazioni consiliari e di giunta che le approva a tutti gli effetti;
- m) indice le conferenze dei servizi;
- n) indice i referendum comunali;
- o) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive;
- p) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della legge 8 giugno 90 n. 142, nonché dal presente statuto e dal regolamento;
- q) è autorità comunale di protezione civile.

6. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge; esercita ogni altra funzione attribuitagli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune. Il Sindaco può delegare ai Presidenti dei consigli circoscrizionali l'esercizio delle funzioni previste dall'art. 38, comma 6, della legge 8 giugno 90, n. 142.

7. Il Sindaco emana ordinanze in conformità alle leggi e ai regolamenti. Nelle materie di competenza comunale, il Sindaco emana altresì ordinanze per misure eccezionali, relative a situazioni provvisorie di urgente necessità. Qualora siano stati preventivamente approvati piani o programmi per l'emergenza, l'ordinanza si attiene agli stessi, motivando le eventuali difformità.

8. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta, con atto motivato nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

9. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

10. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al precedente comma 7.

11. Il Sindaco per l'esercizio delle attribuzioni di cui al comma precedente promuove conferenze dei servizi con i responsabili della pubblica amministrazione che hanno uffici nel territorio comunale, consulta le organizzazioni di categoria e quelle sindacali dei dipendenti pubblici e dei dipendenti degli esercizi commerciali interessati al piano generale degli orari e le associazioni che abbiano per finalità la tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti.

12. Il Sindaco informa la Giunta ed il Consiglio della richiesta di accordi di programma che intende promuovere, indicando gli enti ai quali intende rivolgere la richiesta, l'oggetto dell'intervento per il quale si sia ritenuto necessario l'accordo di programma, i tempi, le modalità, i finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso, al quale sarebbe chiamato il comune in caso di stipulazione dell'accordo medesimo.

13. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana davanti al consiglio comunale nella seduta di insediamento.

14. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi il Sindaco si avvale degli uffici e dei servizi del Comune.

15. E' di competenza del Sindaco l'informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'art. 36 del regolamento di esecuzione della legge 8.12.1970 , n. 996, approvato con D.P.R. 6.2.1981 , n. 66.

16. Distintivo del Sindaco è una fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portare a tracolla.

Art. 22

Delegazione del Sindaco

1. Il sindaco può ripartire, anche in forma permanente, fatte salve le funzioni proprie, della Giunta e le incompatibilità di cui all'art. 11, ad Assessori, le proprie funzioni di capo dell'Amministrazione, la sovrintendenza su singoli affari o su materie omogenee, individuate sulla base del documento programmatico, nonché facoltà di emanare atti con rilevanza esterna per l'attuazione degli indirizzi di governo dell'Amm.ne.

2. Inoltre il Sindaco può ripartire temporaneamente con suo provvedimento le proprie funzioni di Ufficiale di Governo ai soggetti di cui al comma 1, nonché ai dirigenti, funzionari ed impiegati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

3. Il Sindaco comunica il provvedimento al consiglio comunale il quale per le funzioni di cui al 1° comma stabilisce anche il trattamento economico dei consiglieri delegati ove previsto dalla legge.

4. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai dirigenti.

5. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

6. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

7. Gli Assessori, cui sia stata conferita la delega, depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.

8. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può delegare ad uno o più consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi. Il

Sindaco comunica il provvedimento al consiglio.

TITOLO III PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 23

Titolari dei diritti di partecipazione

1. Le disposizioni del titolo III dello statuto comunale si applicano, salvo diverso esplicito riferimento, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Viterbo:
 - a) ai cittadini residenti nel Comune di Viterbo, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo i casi in cui sia espressamente richiesta la maggiore età;
 - b) ai cittadini non residenti nel Comune di Viterbo, ma che nel Comune esercitino la propria attività prevalente di lavoro o di studio;
 - c) agli stranieri ed agli apolidi residenti nel Comune di Viterbo.
2. I diritti di partecipazione si esercitano nei modi e nelle forme disciplinate dal regolamento della partecipazione.

Art. 24

Diritto all'informazione

1. Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.
2. La partecipazione degli interessati all'attività amministrativa del comune deve avvenire secondo i principi della legge 241/1990
3. I documenti amministrativi del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento.
4. In nessun caso può essere vietata l'esibizione degli atti di competenza del Consiglio Comunale, nonché dei provvedimenti riguardanti la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
5. Il regolamento:
 - a) assicura ai cittadini l'accesso ai documenti amministrativi del Comune, delle aziende autonome speciali dell'Ente e dei gestori di Pubblici Servizi dell'Ente;
 - b) indica le categorie di atti delle quali può essere temporaneamente vietata l'esibizione a tutela della riservatezza dei singoli e delle formazioni sociali.
6. E' istituito apposito ufficio comunale per fornire informazioni, a carattere generale, relative all'attività del Comune e degli enti e delle aziende dipendenti e presso il quale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini lo statuto, le raccolte della Gazzetta Ufficiale e del Bollettino Ufficiale della Regione e dei regolamenti comunali, le raccolte delle deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta, nonché le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in genere sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi e sui procedimenti.
7. In ogni circoscrizione debbono essere tenuti a disposizione dei cittadini lo Statuto comunale, i

regolamenti comunali e circoscrizionali, le raccolte delle deliberazioni del Consiglio circoscrizionale e ogni altro atto di interesse della circoscrizione.

8. Il Comune cura la più ampia informazione dei cittadini, con particolare riguardo:

- a) ai bilanci preventivi e conti consuntivi;
- b) agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
- c) alle valutazioni di impatto ambientale delle opere pubbliche;
- d) ai regolamenti;
- e) ad ogni iniziativa che attenga ai rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini.

9. Allo scopo di favorire il diritto all'informazione dei cittadini il Comune può pubblicare un notiziario dell'amministrazione e acquistare spazi in radio, televisioni, testate giornalistiche e siti telematici al fine di rendere conto dell'attività amministrativa svolta, sentita la conferenza dei capi gruppo.

Art. 25.

Libere forme associative

1. Il Comune favorisce e valorizza le libere forme associative, le organizzazioni di volontariato, il loro potenziamento, quale strumento di formazione alla solidarietà ed alla democrazia.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente il Comune:

- a) favorisce le attività ed i programmi dell'associazionismo delle organizzazioni professionali di categoria e di volontariato, anche mediante la stipulazione di convenzioni per la loro attuazione;
- b) favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali statali e comunitari interessanti l'associazionismo;
- c) garantisce la presenza dei rappresentanti delle libere forme associative e delle organizzazioni sindacali, professionali di categoria e di volontariato negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal Comune stesso.

3. Determina con il regolamento le modalità e di criteri attraverso i quali associazioni, organizzazioni, movimenti o comitati di cittadini, che ne facciano richiesta, possono accedere alle strutture, ai servizi e ai contributi.

4. Il regolamento definisce i criteri per la costituzione e l'aggiornamento annuale di un albo comunale delle associazioni che rappresentano organismi di partecipazione popolare in conformità alla legge 8 giugno 90, n. 142.

Art. 26.

Istituto della consultazione

1. Il Comune, sentite le libere forme associative, di cui al precedente art. 25, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, istituisce le consulte di settore, ovvero intersettoriali. Assicura loro l'esercizio di funzioni consultive, di iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio comunale, prevedendo che le stesse potranno proporre progetti, programmi e relazioni originali relative alle materie di loro competenza, alle quali l'amministrazione è tenuta a dare una risposta entro 90 giorni. Il regolamento determina i membri partecipanti alle consulte e le modalità del funzionamento delle stesse.

2. Il Consiglio comunale, sentite le organizzazioni e le associazioni interessate disciplina con regolamento la consultazione permanente delle organizzazioni sindacali, delle associazioni

imprenditoriali, nonché delle associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti al fine di determinare gli indirizzi per il coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici amministrativi del Comune.

3. Prima dell'adozione di alcuni atti deliberativi di particolare rilevanza di competenza del Consiglio comunale, individuati dal regolamento, è obbligatoria la consultazione dei consigli di circoscrizione e delle consulte di settore. La consultazione è comunque obbligatoria per le materie di cui alle lettere b) ed e) dell'art. 32 della legge 8 giugno 90, n 142. Il regolamento determina le modalità e i termini della consultazione in funzione della rappresentatività e della realtà economica che l'associazione consultata esprime.

Art. 27 Diritto di petizione

1. I cittadini e le organizzazioni di cui al precedente art. 25, comma 1, possono rivolgere petizioni al consiglio comunale per chiedere provvedimenti o per esporre comuni necessità. Le petizioni devono essere adeguatamente motivate e debbono fornire validi elementi per la formazione dei provvedimenti richiesti.

2. La competente commissione consiliare decide sulla loro ricezione ed ammissibilità entro 60 giorni dalla presentazione della domanda al protocollo del Comune.

3. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale stabilisce i criteri di ammissibilità, le modalità di esercizio del diritto di petizione, prevedendo, comunque, la determinazione del consiglio comunale entro un mese dalla dichiarazione di ammissibilità.

Art. 28 Diritto di iniziativa

1. L'iniziativa popolare per la formazione propositiva dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di un progetto redatto in articoli e accompagnato da una relazione illustrativa che rechi non meno di 2000 sottoscrizioni raccolte nei tre mesi precedenti al deposito.

2. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:

- a) revisione dello Statuto;
- b) revisione dei regolamenti;
- c) provvedimenti concernenti tributi o tariffe;
- d) strumenti urbanistici generali ed espropriazioni per pubblica utilità;
- e) provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;
- f) provvedimenti relativi ad acquisti ed alienazioni di immobili, permute, appalti o concessioni;
- g) atti inerenti la tutela delle minoranze etniche e religiose.

3. Il regolamento disciplina:

- a) le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori;
- b) la procedura per l'ammissibilità da dichiararsi da parte della competente commissione consiliare;
- c) gli strumenti messi a disposizione dal Comune per l'esercizio del diritto;
- d) le modalità di esame della proposta, in merito alla quale il consiglio comunale deve comunque deliberare.

Art. 29 Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune con le

modalità previste dalla vigente normativa.

Art.30 Referendum consultivo

1. Il Consiglio comunale, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri assegnati al comune, può deliberare la indizione dei referendum consultivi. Gli stessi referendum sono indetti su richiesta di almeno 3000 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Viterbo e dopo aver ascoltato il primo firmatario. In tal caso il consiglio comunale, previo parere della Commissione per i referendum di cui al successivo comma 9, si esprime sulla ammissibilità della proposta. L'indizione dei referendum consultivi avviene su questioni di rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale. Con deliberazione motivata e sulla base di criteri di imparzialità e obiettività, la consultazione può essere limitata ad una parte determinata del corpo elettorale per le materie di esclusivo e prevalente interesse di quella porzione di territorio, determinato dalle sezioni elettorali interessate.
2. Il referendum consultivo è escluso nei casi previsti dall'articolo 28, comma 3, del presente statuto.
3. La deliberazione consiliare che indice il referendum consultivo deve indicare il quesito in maniera chiara, semplice ed univoca.
4. I referendum consultivi vengono effettuati non più di una volta l'anno, nel periodo compreso tra il 15 aprile ed il 15 giugno. La data di effettuazione è indicata con provvedimento del Sindaco, da emanarsi entro il 28 febbraio, in base alla deliberazione di cui al comma 3. Non possono essere proposti referendum consultivi, né possono essere ricevute le relative richieste nel periodo intercorrente tra la data di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione degli eletti. In ogni caso i referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
5. Quando il referendum sia stato indetto, il Consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che, con deliberazione approvata dai due terzi dei consiglieri, il Consiglio riconosca che sussistano ragioni di particolare necessità ed urgenza.
6. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
7. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato almeno il 50% più uno degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi
8. Entro 120 giorni dalla approvazione del quesito sottoposto a referendum il Consiglio è tenuto a deliberare i provvedimenti consequenziali
9. Il regolamento per il referendum determina:
 - a) le modalità per la predisposizione dei moduli contenenti la formulazione del quesito e per la raccolta delle firme;
 - b) le modalità per la costituzione del comitato promotore e del deposito della proposta presso il Segretario Generale che dovrà procedere a verbalizzare la sua composizione ed autenticare il modulo originale indicante il quesito e gli spazi su cui dovranno essere raccolte le firme;
 - c) La composizione della commissione per il referendum che dovrà prevedere:
 - 1) la presenza del Segretario Generale, del Presidente del Tribunale di Viterbo o di un suo delegato e del Presidente dell'Ordine degli avvocati di Viterbo o di un suo delegato;
 - 2) i compiti della stessa tra i quali quello di provvedere alla verifica dell'autentica del numero delle firme necessarie, al coordinamento e all'organizzazione di tutte le operazioni elettorali, al regolare svolgimento delle operazioni di voto e scrutinio, alla determinazione della composizione dei seggi elettorali e alla nomina dei rispettivi presidenti scrutatori e rappresentanti, alle modalità per la convocazione dei comizi, per la disciplina della propaganda ed ogni altra incombenza elettorale sulla base della normativa vigente per l'elezione del consiglio comunale.

Art. 31

Referendum abrogativo

1. Su richiesta di n.3000 elettori residenti, il Sindaco, con le modalità di cui all'art. 30, indice referendum per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di norme regolamentari emanate da questo Comune o per revocare atti amministrativi a contenuto generale.
2. Non è ammesso il referendum abrogativo per le norme regolamentari tributarie e tariffarie.
3. La proposta di abrogazione o di revoca si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi

Art. 32

Referendum propositivo e abrogativo/propositivo

1. Su richiesta di n.3000 elettori il Sindaco, con le modalità di cui all'art. 30, indice referendum per deliberare l'inserimento nell'ordinamento comunale di nuove norme statutarie o regolamentari ovvero l'adozione di atti amministrativi generali, non comportanti spese.
2. Quando la proposta comporti l'abrogazione di norme comunali o atti generali esistenti, esse devono essere puntualmente indicate.
3. Non è ammesso referendum propositivo in materia tributaria e tariffaria nonché in ordine a spese e nelle altre materie di cui all'art.28, comma 3
4. La proposta sottoposta al referendum si intende approvata se alla votazione partecipi la maggioranza degli aventi diritto e si sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Nel caso che la proposta riguardi norme dello statuto comunale è richiesta la partecipazione al voto del sessanta per cento degli aventi diritto.
5. Le modalità di attuazione sono determinate con apposito regolamento adottato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, computando il Sindaco.
6. Per le modalità di attuazione si applica, in quanto compatibile, il regolamento per il referendum consultivo.
7. In ogni caso le consultazioni e i referendum non devono essere concomitanti con votazioni provinciali, comunali e circoscrizionali .

Art. 33

Difensore civico

1. E' istituito l'ufficio del difensore civico. Il difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della amministrazione comunale e delle aziende, istituzioni e degli enti controllati dal comune.
2. In particolare il difensore civico agisce a richiesta di singoli cittadini, ovvero di enti pubblici o privati e di associazioni ed anche d'ufficio a tutela di diritti e degli interessi dei cittadini in attuazione delle leggi 8 giugno 1990 n. 142 e 7 agosto 1990 n. 241, dello Statuto e dei regolamenti del Comune. Il difensore civico esercita le funzioni previste dall'art.17 comma 39 della legge 127/99.
3. I Consiglieri Comunali e Circoscrizionali non possono rivolgere richieste di intervento al difensore civico.

4. Svolge il proprio incarico in piena indipendenza gerarchica e funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente. Ha diritto di accedere a tutti gli atti d'ufficio e non può essergli opposto il segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell' art. 24, comma 3, dello Statuto ed è tenuto a sua volta al segreto d'ufficio secondo le norme di legge. Gli amministratori del Comune e degli enti sottoposti a vigilanza del Comune, nonché i dipendenti responsabili degli uffici sono tenuti a fornirgli le informazioni utili allo svolgimento della funzione di norma entro quindici giorni dalla richiesta scritta inviata al responsabile dell'ufficio e per conoscenza al Sindaco. Nei casi in cui esistano problemi di scadenza nei termini per la richiesta presentata, il termine è ridotto a sette giorni.

5. Qualora il difensore civico ravvisi atti, comportamenti od omissioni in violazione dei principi di imparzialità o di buon andamento:

- a) trasmette al responsabile del procedimento, ovvero dell'ufficio o del servizio, e per conoscenza al Sindaco, una comunicazione scritta con l'indicazione del termine e delle modalità per sanare la violazione riscontrata;
- b) in caso di gravi e persistenti inadempienze, decorso il termine indicato nella comunicazione scritta, può chiedere al Sindaco l'esercizio di poteri sostitutivi, nei limiti e con le modalità precisate dal regolamento;
- c) può chiedere al Sindaco la promozione dell'azione disciplinare;
- d) sollecita il Consiglio Comunale, la Giunta, il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale e i dirigenti o funzionari che hanno obbligo di provvedere ad assumere i provvedimenti di propria competenza.

6. Il difensore civico riferisce annualmente al consiglio Comunale sui risultati della propria attività.

7. Il difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei 3/4 dei consiglieri assegnati al Comune sulla base di una rosa di candidati formata anche con il concorso attivo delle consulte di settore e dei Consigli di Circoscrizione. Dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto. Può essere riconfermato una sola volta.

8. Il difensore civico è scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza acquisite presso le amministrazioni pubbliche o nell'attività svolta diano la massima garanzia di indipendenza, probità, obiettività, serenità di giudizio.

9. Il regolamento determina i requisiti soggettivi per la designazione e le cause di incompatibilità del difensore civico. Non possono essere eletti all'Ufficio del difensore civico:

- a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
- b) coloro che hanno partecipato alle ultime due elezioni amministrative;
- c) i membri del Parlamento, i Consiglieri Comunali, Provinciali, Regionali e Circoscrizionali;
- d) i membri e funzionari del Comitato Regionale di Controllo e delle sue sezioni decentrate;
- e) gli amministratori di enti, aziende del Comune e i dipendenti comunali;
- f) i membri degli organi esecutivi e direttivi provinciali o comunali dei partiti politici, salvo che non siano dimissionari entro 30 giorni dalla elezione.

10. Il titolare dell'ufficio di difensore civico ha l'obbligo di residenza nel Comune.

11. Il difensore civico può essere revocato dal Consiglio Comunale prima della scadenza del mandato:

- a) per gravi o ripetute violazioni di legge ovvero per accertata inefficienza;

b) su richiesta motivata di revoca della designazione depositata presso il Consiglio Comunale da almeno 3000 cittadini.

La mozione di sfiducia deve essere approvata con la maggioranza richiesta per la designazione.

12. Il Consiglio Comunale stabilisce, con propria deliberazione, sentito il difensore civico, la sede, la dotazione organica ed i criteri di assegnazione del personale. L'assegnazione del personale all'ufficio del difensore civico è stabilita con deliberazione della Giunta. Il personale assegnato è individuato nell'organico comunale e, per le funzioni di che trattasi, dipende dal difensore civico.

13. Al difensore civico spettano l'indennità di funzione, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto nella misura stabilita dalla legislazione vigente per gli Assessori Comunali.

Art. 33/bis

Altri istituti di partecipazione popolare

1. Il diritto dei cittadini, delle libere forme associative e degli altri soggetti indicati al comma 1 dell'art. 23, alla partecipazione all'elaborazione e alla formazione delle politiche locali, si attua anche attraverso l'istituzione di organismi di partecipazione diversi da quelli previsti dal presente Titolo III.

2. Il regolamento promuove ulteriori processi di informazione, confronto pubblico e partecipazione su progetti, programmi e tavoli tematici complessi e ne disciplina le varie fasi del relativo procedimento valorizzando l'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione per favorire la partecipazione democratica dei cittadini.

Art. 33/ter

Le carte dei diritti dei cittadini

1. Il Comune adotta Carte dei diritti dei cittadini con le quali vengono affermati i diritti tutelati dal presente statuto, sui quali si fondano i rapporti fra i cittadini e l'Ente, con particolare riguardo alle funzioni dei servizi pubblici comunali.

2. Le carte dei diritti dei cittadini sono elaborate anche su proposta dei cittadini in forma singola o associata nonché delle Consulte e degli organismi di partecipazione popolare, dalla Commissione Consiliare permanente "Affari Istituzionali".

3. Le carte dei diritti dei cittadini, disciplinate dal regolamento della partecipazione, sono redatte secondo principi di uguaglianza e di imparzialità; garantiscono il diritto ad un agevole accesso, ad una corretta informazione, alla partecipazione dei cittadini; perseguono il fine di verifica dei principi di efficienza, efficacia e continuità ai quali si ispira l'azione della Pubblica Amministrazione.

TITOLO IV

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Art. 34

Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

1. Il Comune disciplina con appositi regolamenti in conformità allo Statuto l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di

gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità.

2. La potestà regolamentare si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva in modo da non determinarne disapplicazione durante il periodo di vigenza.

3. Gli uffici e i servizi comunali sono organizzati in aree funzionali o settori secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio Comunale ed ai piani esecutivi di gestione

Art. 35

Ordinamento del personale

1. L'ordinamento del personale risponde ai seguenti criteri:

- tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro , in tutti i settori di attività dallo stesso svolte , ai sensi del D. lgs. 19.9.1994 n. 626 e successive modifiche e integrazioni;
- esaltazione della posizione di servizio alla cittadinanza propria di ogni attività pubblica;
- organizzazione della struttura relazionante con l'esterno in modo idoneo a dare risposte immediate anche con l'ausilio dell'informatica;
- avvicendamento programmato del personale, nell'ambito delle professionalità;
- istituzione del controllo di gestione e del nucleo di valutazione;
- responsabilizzazione puntuale delle posizioni di lavoro;
- valutazione annuale dell'attività prestata da ogni livello, avvalendosi per i dirigenti apicali del nucleo di valutazione; la valutazione del Segretario Generale e del Direttore generale è fatta dal Sindaco sentita la Giunta;
- estensione ai dirigenti non apicali dei compiti e dei poteri di cui all'art. 17;
- incentivazione effettiva del personale basata sulla qualità ed efficienza della prestazione , escludendo comunque ripartizioni generalizzate su fattori oggettivi;
- spesa annuale complessiva, per il personale a tempo indeterminato e determinato, compresi i dirigenti , e per le consulenze esterne , annualmente non superiore complessivamente al 41% del totale delle spese correnti risultanti dal bilancio preventivo e dal conto finale del bilancio;

Art. 36

Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale, scelto tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali è nominato dal Sindaco per la durata del mandato amministrativo e dipende funzionalmente dal capo dell'Amministrazione.

2. Il segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti

3. Il Segretario Generale, inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione,
- b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

4. In particolare esercita le altre funzioni stabilite dal regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi ed in particolare i seguenti:
- a) Sovrintende ai provvedimenti per l'applicazione da parte degli uffici e servizi delle norme sul procedimento amministrativo;
 - b) suggerisce e sollecita i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei Consiglieri e dei cittadini agli atti ed alle informazioni e dispone il rilascio delle copie secondo le norme di regolamento;
 - c) sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti ed il loro inoltro, quando previsto, agli organi di controllo;
 - d) ha potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti del Comune;
 - e) adotta gli atti e i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze, secondo il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.
5. Qualora non sia stato nominato il Direttore Generale, convoca e presiede la conferenza dei dirigenti.
6. Il Segretario Generale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale previsto in pianta organica.
7. Ove il Sindaco non si avvalga della facoltà prevista dal comma 1 dell'art. 51 bis della legge n. 142/90, al Segretario Generale possono essere affidate dal Sindaco, con specifico provvedimento, le funzioni proprie del Direttore Generale ed in tale veste il medesimo Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.
8. Il Segretario Generale, nell'esercizio delle sue funzioni, è sostituito dal Vice Segretario Generale nei casi di vacanza, assenza od impedimento.

Art. 37

Il Direttore Generale

1. Il sindaco previa deliberazione della Giunta Comunale può nominare per la durata non eccedente al suo mandato amministrativo un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato.
2. Il Direttore Generale provvede:
- a) ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune secondo le direttive impartite dal Sindaco;
 - b) sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza;
- Ad esso compete:
- a) la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi;
 - b) la proposta di Piano esecutivo di gestione.
- In caso di mancata nomina le funzioni di cui sopra possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Generale.
3. L'atto di nomina del Direttore Generale dovrà essere motivato e dovrà contenere anche la specifica delle funzioni rimaste in capo al Segretario Generale e la disciplina dei rapporti dello stesso con il Direttore Generale.

Art. 38

Dirigenza

1. La dirigenza comunale è formata dal personale inquadrato nella qualifica dirigenziale come da contratto di lavoro.
2. La qualifica di dirigenti potrà non comportare la direzione di un settore o di una area funzionale, ovvero di un ufficio o di un servizio.
3. L'attribuzione degli incarichi dirigenziali può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi;
4. Il mancato rinnovo o la revoca degli incarichi di direzione non comportano la perdita della qualifica di dirigente.
5. I dirigenti nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, rispondono al Direttore Generale, ovvero al Segretario del Comune, qualora il Direttore Generale non sia stato nominato.

Art. 39

Procedure di appalto e di concorso

1. Il Sindaco nomina i componenti delle commissioni di appalto , quelle per l'appalto concorso ed i membri delle commissioni di concorso nel rispetto di quanto previsto nel comma 3,lett. A) e b) dell'art. 51 della legge n. 142/90 e avvalendosi , di norma, delle professionalità presenti nella struttura dell'Ente.
2. La giunta provvede all'approvazione, sul piano della legittimità e della coerenza finanziaria, dei verbali di gara e di concorso proclamandone gli aggiudicatari e, rispettivamente , i candidati dichiarati idonei.

Art. 40

Conferenza dei dirigenti

1. La conferenza dei dirigenti è costituita da tutti gli appartenenti alle qualifiche dirigenziali dipendenti dal Comune. Attraverso la conferenza il Direttore Generale, ove nominato, coordina l'attuazione degli obiettivi dell'ente, studia e dispone le semplificazioni procedurali e propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro. In tale sede vengono definite le linee di indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del personale.
2. La conferenza dei dirigenti tiene le sue riunioni almeno una volta ogni due mesi ed in ogni occasione in cui il Sindaco o il Segretario Generale o il Direttore Generale per iniziativa di ciascuno o su richiesta dei componenti, ne costati la necessità.
3. Il coordinamento dell'attuazione dei programmi, progetti ed iniziative che richiedono l'intervento di più aree funzionali, viene concordato nella conferenza dei dirigenti interessati nella quale vengono adottate le decisioni e promossi i provvedimenti per attuare, nel più breve tempo, le deliberazioni adottate dagli organi collegiali del Comune.
4. I verbali delle riunioni sono trasmessi al Sindaco perché l'amministrazione ne prenda atto.

Art. 41

Collaborazioni esterne

1. La copertura dei posti dei responsabili dei servizi o degli uffici di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi precisa i criteri e le modalità con cui il Sindaco a mezzo atto motivato conferisce incarichi di collaborazione esterna.
3. Gli incarichi di cui al comma precedente conferiti per attività ad alto contenuto professionale e per la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco della Giunta o degli Assessori per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge sono comunicati al Consiglio.

Art. 42

Ufficio dei procedimenti disciplinari

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi disciplinerà, per i dipendenti, secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato, le responsabilità, le sanzioni disciplinari, il procedimento disciplinare, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio, e per i dirigenti le procedure di revoca in caso di inosservanza delle direttive, di mancato raggiungimento degli obiettivi e di responsabilità particolarmente grave o reiterata, nonché nei casi disciplinati dall'art. 20 del D.lvo 3/2/92 n. 29 e dai contratti collettivi di lavoro

Art. 43

Vigilanza e controlli

1. Il Comune esercita i poteri di indirizzo e controllo sugli enti, Istituti, aziende e Società a partecipazione comunale, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.
2. I revisori del Conto del Comune esercitano le loro funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione e forme di controllo degli utenti sullo svolgimento dei servizi.
3. Spetta alla Giunta Comunale la vigilanza sugli enti, istituti, aziende e società a partecipazione comunale, e spettano al Consiglio Comunale i compiti di indirizzo da osservarsi da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, come previsto dall'art. 8, comma 3, lett. i).
4. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituti, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta Comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti.
5. E' istituito il servizio di controllo interno o nucleo di valutazione con il compito di verificare mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione delle linee programmatiche approvate dal Consiglio Comunale, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
6. Il nucleo di valutazione è composto da un presidente esperto esterno e da due esperti esterni al

Comune, uno dei quali espressione della minoranza nominati dal Consiglio Comunale e dispone di un proprio ufficio e di personale adeguato.

TITOLO V

SERVIZI PUBBLICI

Art. 44

Servizi pubblici comunali

1. Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni ed attività rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale può individuare nuovi servizi pubblici da attivare nel tempo, in relazione a necessità che si presentino nella comunità, e stabilire le modalità per la loro gestione. Sono di competenza dello stesso Consiglio le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto.
3. Il Comune provvede alla gestione dei servizi secondo le forme indicate dalla legge garantendo trasparenza, efficienza, efficacia, economicità e qualità delle prestazioni. Esercita il controllo, qualunque sia la forma di gestione prescelta, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni e la loro corrispondenza agli indirizzi dell'amministrazione.
4. I servizi pubblici comunali sono gestiti nelle seguenti forme:
 - a) in economia;
 - b) in concessione a terzi;
 - c) a mezzo di istituzione;
 - d) a mezzo di azienda speciale;
 - e) a mezzo di società per azione o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale secondo quanto previsto dalla normativa

Art. 45

Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per loro caratteristiche non rendano opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali da assumere a carico del Comune.

Art. 46

Concessione a terzi

1. Il Consiglio comunale, quando sussistano motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.
2. La concessione è regolata da condizioni che garantiscano l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze degli utenti, la razionalità economica della gestione e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

3. La scelta del concessionario è effettuata attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento dei contratti con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tali da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per il Comune.

4. In presenza di particolari motivazioni il Consiglio Comunale può derogare alla procedura di cui al comma 3.

Art. 47

Istituzione

1. I servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, concernenti i settori della sicurezza sociale, dello sport, della cultura, della pubblica istruzione, del turismo, del tempo libero ed altre attività socialmente rilevanti, possono essere gestiti tramite istituzioni.

2. L'istituzione, organismo strumentale del Comune, viene costituita quando le dimensioni e la natura del servizio ne rendano conveniente la creazione, sotto il profilo organizzativo, economico e della qualità del prodotto finale.

3. Il consiglio comunale procede alla costituzione di istituzioni indicandone la dotazione di beni patrimoniali, i mezzi finanziari ed il personale, e ne definisce, mediante apposito regolamento, gli indirizzi specifici e le modalità di funzionamento. Il regolamento disciplina, in particolare, la struttura organizzativa, gli atti fondamentali da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale, le modalità per l'esercizio della vigilanza, le forme specifiche di controllo dei risultati di gestione e di verifica economico-contabile, i criteri per la copertura degli eventuali costi sociali.

4. L'istituzione ha autonomia gestionale e contabile. Garantisce la realizzazione dei fini sociali e degli obiettivi specifici che le sono propri attraverso le modalità indicate dall'art. 44, comma 3.

5. L'istituzione ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

6. L'istituzione, secondo quanto previsto dal regolamento svolge la propria attività tramite personale proprio o comandato da parte del Comune; può avvalersi della collaborazione di organizzazioni di volontariato o di associazioni che perseguono fini sociali. Il trattamento economico e giuridico del personale è regolato dalle norme sul rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali.

Art. 48

Organi dell'istituzione

1. Sono organi dell'istituzione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.

2. Il Consiglio di Amministrazione esercita funzioni di indirizzo e di controllo, secondo quanto previsto dal regolamento dell'istituzione.

3. Il Consiglio di amministrazione è costituito da cinque componenti, compreso il Presidente.

4. I componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco,

sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, secondo criteri di competenza tecnico-amministrativa, specificati nell'atto di nomina. Devono possedere i requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale ma non ricoprire, presso il Comune di Viterbo, le cariche di Consigliere Comunale, consigliere Circoscrizionale o Revisore dei Conti.

5. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati ed esercitano le loro funzioni fino all'insediamento dei successori.

6. Al direttore dell'istituzione è attribuita la responsabilità della gestione.

7. Il direttore è nominato dal Sindaco, sentito il Consiglio di Amministrazione. La carica può essere affidata ad un dipendente dell'istituzione o del Comune in possesso di qualifica adeguata o a persona assunta con contratto a termine.

Art. 49

Azienda Speciale

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza imprenditoriale ed economica è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche ad una pluralità di servizi.

2. L'azienda speciale è dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale. Uniforma la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

3. Lo statuto dell'azienda speciale ne disciplina l'ordinamento ed il funzionamento, ne individua gli atti fondamentali da sottoporre all'approvazione degli organi comunali, stabilisce le modalità per l'esercizio da parte del Comune del potere di vigilanza e di verifica sui risultati della gestione, determina i criteri per la copertura degli eventuali costi sociali.

4. L'azienda speciale può essere trasformata per atto unilaterale dell'Amministrazione Comunale in Società per Azioni.

Art. 50

Organi dell'azienda speciale

1. Sono organi dell'azienda speciale del Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore. Le rispettive competenze sono stabilite dallo statuto dell'azienda.

2. Il consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di indirizzo e di controllo, secondo quanto stabilito dallo statuto dell'azienda.

3. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da cinque componenti, compreso il presidente.

4. I componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, secondo criteri di competenza politico-amministrativa, specificati nell'atto di nomina. Devono possedere i requisiti previsti dall'art. 48, comma 4°;

5. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati ed esercitano le loro funzioni fino all'insediamento dei successori.
6. Al direttore dell'azienda speciale è attribuita la responsabilità della gestione. Le sue specifiche competenze, le modalità di assunzione e durata dell'incarico sono stabilite dallo statuto dell'azienda.

Art. 51

Revoca degli Amministratori

1. Gli amministratori delle istituzioni e delle aziende speciali possono essere singolarmente revocati dal Sindaco con provvedimento motivato.
2. La revoca è comunicata dal Sindaco al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva.
3. In caso di revoca, dimissioni, cessazione per altra causa di uno o più amministratori, il Sindaco provvede alla loro sostituzione e comunica le nuove nomine al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva.
4. Il direttore dell'istituzione o dell'azienda speciale può essere revocato quando la valutazione del suo operato, in relazione al conseguimento degli obiettivi, all'attuazione dei programmi, alla correttezza amministrativa, all'efficacia della gestione, risulti non soddisfacente. La revoca è disposta con le modalità derivanti dalla natura del rapporto di lavoro pubblico o privato.

Art. 52

Scioglimento degli organi

1. I consigli di amministrazione delle istituzioni e delle aziende speciali possono essere sciolti con atto del Sindaco, sentita la Giunta, di propria iniziativa o su proposta del Consiglio, per i seguenti motivi:
 - a) cessazione dell'attività dell'istituzione o azienda;
 - b) gravi irregolarità amministrative o gestionali;
 - c) reiterata violazione di legge e di regolamento;
 - d) persistente inottemperanza agli indirizzi formulati dagli organi comunali.
2. Lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione è comunicato al Consiglio Comunale, che provvede alla formulazione degli indirizzi per la ricostituzione dell'organo.

Art. 53

Società per azioni

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza, che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale, il consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni ad esclusivo o prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alla gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri

per il compimento degli atti conseguenti.

3. Nelle società di cui al comma 1, qualora la partecipazione del Comune sia maggioritaria, la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni al Comune di Viterbo oppure, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, al complesso dei Comuni e degli altri soggetti pubblici locali interessati. Gli enti predetti possono acquisire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione anche mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alle società.

4. L'atto costitutivo è deliberato dal consiglio comunale a maggioranza dei componenti assegnati.

TITOLO VI

DECENTRAMENTO

Art. 54

Circoscrizioni di decentramento

1. Il Comune di Viterbo, per assicurare l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati alla loro razionale organizzazione, divide il proprio territorio in circoscrizioni di decentramento ed adegua la propria azione amministrativa alle esigenze del decentramento.

2. La ripartizione territoriale resta determinata fino a modifica della deliberazione consiliare n. 308 del 28 febbraio 1979.

3. Entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto il Consiglio Comunale, consultati i Consigli Circoscrizionali e gli altri organismi di partecipazione popolare previsti dallo Statuto procede alla verifica dell'attuale suddivisione del territorio comunale in circoscrizioni. Con lo stesso provvedimento viene determinato il numero delle circoscrizioni. I consigli circoscrizionali vengono eletti con il sistema ad elezione diretta del Presidente, turno unico, liste collegate e premio di maggioranza

4. La composizione dei consigli circoscrizionali, le funzioni di questi e dei Presidenti di circoscrizione, nonché l'organizzazione interna delle circoscrizioni restano determinate dal regolamento approvato con la deliberazione del consiglio Comunale n. 57 del 14.3.2000

5. Le deliberazioni dei Consigli circoscrizionali diventano esecutive dopo il quindicesimo giorno dalla loro pubblicazione mediante affissione nell'albo circoscrizionale e nell'albo Pretorio del Comune di Viterbo, salvo che entro tale data il Sindaco, su proposta del settore decentramento, richieda al Consiglio Comunale di deliberare con la maggioranza assoluta di Consiglieri la sospensione della deliberazione per motivi di legittimità e disponga il conseguente rinvio della deliberazione al Consiglio di Circoscrizione

6. Nei casi di necessità ed urgenza, da motivarsi nell'atto circoscrizionale e con voto distinto espresso dalla maggioranza dei votanti, le deliberazioni possono essere dichiarate eseguibili dall'undicesimo giorno dall'inizio della pubblicazione, la quale avverrà per quindici giorni consecutivi.

Art. 55

Funzioni dei consigli di circoscrizione

1. Ai Consigli di circoscrizione sono assegnate le seguenti funzioni e competenze, che saranno disciplinate da apposito regolamento:

A) Funzioni proprie

Riguardano attività strumentali relative al funzionamento degli organi circoscrizionali (nomina di eventuali commissioni consiliare ed altri organi interni e relativa regolamentazione, atti diversi concernenti la convalida, surrogazione, dimissioni, decadenza, sospensione e rimozione di consiglieri, nell'ambito della normativa vigente) o altre attività interne al Consiglio;

B) Funzioni attribuite:

a) gestione degli stanziamenti di bilancio assegnati annualmente dal Consiglio Comunale alla circoscrizione per l'espletamento delle funzioni deliberative attribuite, di cui ai successivi commi 3 e 4;

b) gestione del centro civico, ivi compresa la concessione temporanea dei locali per un massimo di tre anni, salvo rinnovo, ad enti ed associazioni, secondo le modalità stabilite nel regolamento circoscrizionale;

c) utilizzazione e gestione di edifici, impianti, strutture e terreni facenti parte del patrimonio comunale di diretto o prevalente interesse circoscrizionale, ivi compresi impianti sportivi e palestre scolastiche, nel rispetto della normativa vigente;

d) gestione dei cimiteri locali;

e) concessione di aree e loculi cimiteriali locali;

f) gestione di biblioteche circoscrizionali;

g) gestione di centri sociali polivalenti;

h) gestione di mercati settimanali o periodici locali su aree pubbliche, compresa la concessione della occupazione temporanea del suolo pubblico;

i) ulteriori funzioni, competenze e servizi decentrati, che saranno definiti in sede regolamentare.

C) Funzioni consultive

Riguardano pareri obbligatori o facoltativi richiesti alle circoscrizioni in ottemperanza alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti comunali e circoscrizionali.

D) Funzioni propositive

Concernono l'iniziativa circoscrizionale sugli atti di competenza della Giunta e del consiglio Comunale su materie di interesse circoscrizionale deliberate dal Consiglio circoscrizionale stesso.

2. Le funzioni deliberative attribuite di cui al comma 1, lettera a) si esercitano nei limiti degli stanziamenti assegnati annualmente dal Comune in conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti comunali e circoscrizionali, e con l'osservanza dei criteri dei commi successivi del presente articolo.

3. Sono attribuite a tutte le circoscrizioni le seguenti funzioni deliberative:

a) attività culturali;

b) parchi e giardini;

c) iniziative ricreative e sportive;

d) iniziative in favore degli anziani;

e) festeggiamenti cittadini;

f) manutenzione ordinaria edifici scolastici e centro civico;

g) manutenzione ordinaria fontane e lavatoi pubblici;

h) manutenzione ordinaria gabinetti pubblici.

4. Le seguenti funzioni deliberative sono attribuite esclusivamente alle circoscrizioni extracittadine:

a) cimiteri locali;

b) rete fognate;

c) automezzi in dotazione alla circoscrizione;

d) impianti sportivi;

- e) strade;
- f) installazione e manutenzione punti luce.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 56

Revisione dello statuto Comunale

1. L'iniziativa della revisione dello Statuto comunale appartiene a ciascun Consigliere Comunale, alla giunta, ai Consigli Circoscrizionali.
2. Prima di essere poste all'esame della competente commissione consiliare, le proposte di revisione dello Statuto sono pubblicate all'Albo Pretorio per non meno di trenta giorni e sono trasmesse a ciascun Consiglio Circoscrizionale nonché a ciascuna consulta di settore.
3. Il regolamento consiliare determina le modalità per l'informazione dei cittadini sulle proposte di revisione dello Statuto e sul relativo procedimento di esame.
4. Prima di procedere all'approvazione delle proposte di revisione il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può deliberare di sottoporre le proposte di revisione dello statuto a referendum consultivo ovvero può promuovere forme di consultazione dei Consigli di Circoscrizione, delle consulte di settore, di associazioni, di organizzazioni e di enti.

Art. 57

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune
4. Il Segretario Generale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
5. Il Sindaco promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.